Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Giovedì, 24 maggio 1934 - ANNO XII** — **Numero 122**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 24 MAGGIO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Comune di Fontaneto d'Agogna:** Obbligazioni del prestito di L. 210.000, emissione 1933, estratte l'8 aprile 1934-XII. — **« La Rinascente » Società per l'esercizio di grandi magazzini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1934-XII. — **Prestito a premi della Croce Rossa Italiana:** 193ª Estrazione del 1° maggio 1934-XII. — **Società anonima Tramvie elettriche, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1934-XII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Istituto per il credito navale, in Roma:** Obbligazioni 6.50 per cento serie ordinaria, 6,50 per cento serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione generale), e serie speciale 5 per cento sorteggiate il 15 maggio 1934-XII.

(6625)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1934, n. 784.

Approvazione dell'Accordo italo-belga stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo fra l'Italia e il Belgio concernente il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare, stipulato in Roma il 7 febbraio 1934;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e il Belgio, stipulato in Roma il 7 febbraio 1934, per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 85. — MANCINI.

Arrangement conclu entre l'Italie et la Belgique en vue du rapatriement de mineurs qui se sont soustraits à l'autorité paternelle ou tutélaire.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Belge* s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour le rapatriement dans leurs Pays respectifs des mineurs italiens qui se trouveraient en Belgique et des mineurs belges qui se trouveraient en Italie contre la volonté des personnes auxquelles

leur loi nationale attribue le droit de garde sur eux, sous réserve des conditions suivantes:

1. — Que le droit de garde soit simplement méconnu, mais non contesté. Cette condition sera considérée comme remplie si le titulaire du droit de garde le tient d'une décision judiciaire, ou si le parquet appuie la requête des personnes investies par la loi de l'exercice de la puissance, paternelle ou tutélaire.

2. — Que la requête des personnes qui ont l'exercice de la puissance paternelle ou du droit de garde soit adressée au parquet de leur domicile ou de leur résidence, en vue de faire réintégrer l'enfant au domicile d'où il s'est enfui.

3. — Que le rapatriement soit, en fait, jugé conforme à l'intérêt du mineur, selon la procédure suivante:

A) S'il s'agit d'un mineur italien:

Le président du tribunal italien compétent, après avoir examiné la demande et autorisé, le cas échéant, la réintégration, transmettra le dossier par les soins du parquet italien au parquet belge compétent d'après la résidence momentanée du mineur.

L'instruction de l'affaire se poursuivra par correspondance de parquet à parquet.

Le parquet belge fera comparaître devant lui l'enfant, l'interrogera ainsi que les personnes près desquelles il s'est refugié et appréciera si le rapatriement est conforme à l'intérêt du mineur.

B) S'il s'agit d'un mineur belge:

Le parquet belge, après avoir examiné la demande et autorisé, le cas échéant, la réintegration, transmettra le dossier directement au parquet italien compétent d'après la résidence momentanée du mineur.

L'instruction de l'affaire se poursuivra par correspondance directe de parquet à parquet.

Le parquet italien saisira le président du tribunal du siège qui fera comparaître l'enfant devant lui, l'interrogera ainsi que les personnes chez lesquelles il s'est refugié et appréciera si le rapatriement est conforme à l'intérêt du mineur.

Le président rendra une ordonnance statuant sur la demande de réintegration du mineur.

Si le rapatriement du mineur belge ou italien est autorisé, les parquets compétents règleront directement la date, l'heure et le lieu du rapatriement et la désignation de la personne ou de l'autorité à laquelle le mineur sera remis.

Les frais provenant de l'entretien et du rapatriement du mineur jusqu'à la frontière de l'Etat d'origine sont à la charge de l'Etat où le mineur sejourne.

Il est expressement entendu que le present Arrangement n'apporte aucune modification aux droits des personnes, auxquelles la loi nationale du mineur attribue le droit de garde sur lui, de s'adresser directement aux tribunaux competents afin d'en obtenir la livraison.

Le présent Arrangement entrera en vigueur deux mois après sa signature.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Arrangement en double original.

Fait à Rome, le 7 Février 1934.

MUSSOLINI — Prince ALBERT DE LIGNE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 785.

Approvazione della convenzione con la Società anonima Esercizio Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di contribuire all'incremento della economia delle Isole Brioni e di assicurare ed intensificare a questo scopo il servizio marittimo fra Brioni e Pola esercitato dalla Società anonima Esercizio Isole Brioni sedente in Trieste;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita convenzione stipulata il 18 aprile 1934-XII con la Società anonima Esercizio Isole Brioni, con sede a Trieste, per l'esercizio della linea di navigazione bigiornaliera Brioni-Pola e ritorno.

Art. 2.

La spesa di cui all'art. 7 della convenzione 18 aprile 1934 - Anno XII suindicata farà carico per L. 450.000 per il periodo dal 1° gennaio 1933 al 30 giugno 1934 al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1933-34 e per L. 300.000 al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per ciascuno degli esercizi 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38, e per L. 150.000 al capitolo corrispondente dello stato di previsione di cui sopra per l'esercizio 1938-39.

La spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 450.000 per l'esercizio 1933-34, di L. 300.000 per ciascuno degli esercizi 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e di L. 150.000 per l'esercizio 1938-39.

Gli stanziamenti del capitolo 33 degli stati di previsione della spesa per il Ministero delle comunicazioni 1933-34 e 1934-35 sono aumentati rispettivamente della somma di L. 450.000 e di L. 300.000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 77. — MANCINI.

Convenzione per l'esercizio di una linea di navigazione tra Brioni e Pola.

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e il sig. cav. ing. Pietro Cunoldi (già Culot) fu Giuseppe, presidente della Società Esercizio Isole Brioni sedente in Trieste in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società anonima « Esercizio Isole Brioni », con sede a Trieste si obbliga di eseguire una linea di navigazione bigiornaliera Brioni-Pola e ritorno, alla velocità oraria di 8 miglia.

Art. 2.

Le navi da assegnarsi alla linea devono essere inscritte alla prima classe del Registro italiano e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Esse devono essere in numero sufficiente per provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio, ed essere di tipo e di stazza lorda rispondenti, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, alle necessità del traffico della linea.

Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, le navi stesse devono essere di assoluta proprietà della Società.

Art. 3.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

La Società è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 4.

Le tariffe da applicarsi per il trasporto di passeggeri e merci non potranno superare i limiti seguenti:

Passeggeri L. 2,40.

Potranno tuttavia rimanere riservati, a tariffa superiore, un salone ed un ponte speciale di lusso, senza però superare complessivamente un terzo di tutto lo spazio destinato ai passeggeri.

Merci L. 2,80 per quintale; le frazioni di quintale inferiore a 50 chilogrammi e quelle di 50 e più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero.

Per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulle anzidette tariffe.

Per il trasporto di piccoli colli contenenti merci, i quali non superino nè il peso di 60 chilogrammi, nè il volume di un quarto di metro cubo la Società applicherà una tariffa non superiore a L. 1,80 per collo.

Art. 5.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per il controllo suddetto, sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione e per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della vigilanza e del controllo di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della Società.

Art. 6.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione. Se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà, inoltre, in una multa di L. 100.

La mancanza di navi non costituisce caso di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando invece il viaggio venga interrotto senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione di viaggio.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 7.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione, il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società la sovvenzione annua di lire trecentomila.

La sovvenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Per il servizio eseguito dalla Società tra Brioni e Pola durante l'anno 1933 sarà corrisposto alla Società stessa, per una volta tanto un compenso di lire trecentomila.

Art. 8.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1934 - Anno XII e la durata è di cinque anni.

Art. 9.

All'atto della stipulazione della presente convenzione la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al dieci per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituenti ipoteca so-

pra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso un Società italiana di assicurazione, accettata dal Ministero delle comunicazioni per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

Art. 10.

La Società avrà la sede legale in Roma.
Il Consiglio di amministrazione della Società dovrà in ogni tempo essere composto di cittadini italiani. Il direttore e il rappresentante legale della Società stessa dovranno pure essere cittadini italiani.

Art. 11.

La Società non potrà cedere ad altri il servizio assunto, nè vendere le navi assegnate al servizio stesso senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.
Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse a tale disposizione, il Ministro per le comunicazioni potrà revocare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 12.

Qualora si verificasse interruzione, sospensione od abbandono del servizio, che non fossero dipendenti da cause di guerra o di contumacia, il Ministro per le comunicazioni potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare la Società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.
Qualora, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi nuova interruzione, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di revocare la concessione.

Art. 13.

Nei casi di revoca o decadenza, previsti dalla presente convenzione, la cauzione verrà incamerata di autorità senza uopo di qualsiasi atto o provvedimento giudiziario e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possano derivare allo Stato.

Art. 14.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi del Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo tra le parti, ed in difetto di accordo, da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.
La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello od a ricorso per cassazione.

Art. 15.

Il servizio eseguito dalla Società tra Brioni e Pola dal 1° gennaio 1934-XII alla data di stipulazione della presente convenzione sarà senz'altro considerato valido agli effetti della convenzione stessa.
Il servizio da tale data sino al 30 giugno 1934-XII sarà considerato egualmente valido se eseguito in conformità alle norme che verranno emanate dal Ministero per le comunicazioni anche in deroga alle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Fatta a Roma in tre originali addì 18 aprile 1934 Anno XII.

Pel Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società An. « Esercizio Isole Brioni »:
PIETRO CUNOLDI CULOT.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 786.
Nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di modificare le norme del R. decreto-legge 17 aprile 1931 per meglio assicurare lo sviluppo delle radioaudizioni circolari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, è sostituito dal seguente:
« Art. 9. — Il primo capoverso dell'art. 8 del capitolato d'oneri allegato al R. decreto-legge 17 novembre 1927, numero 2207, viene modificato nel modo seguente:
« L'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) a decorrere dal 1932 corrisponderà allo Stato un canone sugli introiti lordi di cui al precedente art. 2 nella misura seguente:

Anno 1932: 1 per cento;
Anno 1933: 2 per cento;
Anno 1934: 2 per cento;
Anno 1935 e seguenti: 3,50 per cento ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 maggio 1934, n. 787.
Facoltà al Governatore della Tripolitania e della Cirenaica di sospendere i procedimenti penali e la esecuzione delle sentenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, in data 26 giugno 1927, n. 1013, e successive modificazioni;
Visto l'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 6 luglio 1933, n. 1104;
Ritenuta l'opportunità di conservare al Governatore della Tripolitania e della Cirenaica, fino al 31 dicembre 1934-XIII, le facoltà già concessegli col R. decreto 23 giugno 1932, n. 887;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 190 dell'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 6 luglio 1933, n. 1104, è attribuita al Governatore della Tripolitania e della Cirenaica, fino al 31 dicembre 1934, la facoltà di ordinare nei confronti dei sudditi e cittadini libici e per qualunque reato commesso anteriormente alla data del presente decreto, la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze già pronunciate.

Art. 2.

La sospensione prevista dall'art. 1 potrà, in qualunque momento fino alla prescrizione dell'azione o della condanna, essere revocata, a giudizio insindacabile del Governatore, semprechè il beneficiato, con la successiva sua condotta politica e morale, se ne sia mostrato indegno.

Art. 3.

Il provvedimento di sospensione non pregiudica l'esercizio delle azioni civili nascenti dal reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 347, *foglio* 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 788.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Battista, con sede in Caccamo.

N. 788. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Battista, con sede in Caccamo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 789.
Dichiarazione formale dei fini di tre Enti ecclesiastici con sede in Caccamo.

N. 789. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Nicasio, della Congregazione delle Anime del Purgatorio e della Compagnia del SS. Sacramento con sede in Caccamo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 790.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Maria SS. Annunziata sotto il titolo della Pinta, in Palermo.

N. 790. R. decreto 15 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Maria SS. Annunziata sotto il titolo della Pinta, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 791.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Marco Evangelista, con sede in Caccamo.

N. 791. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Marco Evangelista, con sede in Caccamo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 26 aprile 1934, n. 792.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Prato ad accettare una eredità.

N. 792. R. decreto 26 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Prato, viene autorizzata ad accettare con beneficio di inventario

la eredità del patrimonio del defunto prof. Egisto Renacco detratta la quota del terzo dovuto alla madre, affinchè con la rendita siano istituiti due premi annuali a favore di alunni del suddetto Regio liceo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.
Nuova composizione del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL GOVERNO,
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni di assumere in riassicurazione i rischi del credito di esportazione;

Decreta:

A parziale modifica di precedenti disposizioni, il Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, è composto nel modo seguente:

Membri effettivi:

1. Lantini on. dott. Ferruccio, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto nazionale dell'esportazione;
2. Anzilotti gr. uff. dott. Eugenio, direttore generale del commercio nel Ministero delle corporazioni, quale presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale per l'esportazione;
3. Grassi gr. uff. dott. Paolo, direttore generale del Tesoro, quale rappresentante del Ministero delle finanze;
4. Ciancarelli gr. uff. dott. Bonifacio Francesco, direttore generale degli affari economici nel Ministero degli affari esteri, quale rappresentante del Ministero stesso;
5. De Capitani D'Arzago S. E. marchese avv. Giuseppe, Ministro di Stato, commissario della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, quale rappresentante della Confederazione stessa;
6. Guarneri gr. uff. prof. Felice, direttore generale dell'Associazione tra le società italiane per azioni, quale rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
7. Marinelli comm. dott. Marino, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale rappresentante dell'Istituto stesso;
8. Grà comm. dott. Carlo, direttore capo servizio della vigilanza sulle assicurazioni nel Ministero delle corporazioni, quale rappresentante del Ministero stesso.

Membri supplenti:

1. Masi gr. uff. dott. Manlio, direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione, in caso di impedimento o assenza dell'on. dott. Lantini;
2. Ballerini comm. dott. Elisio, ispettore capo di 1ª classe (consigliere commerciale) nel Ministero delle corporazioni, in sostituzione del gr. uff. dott. Anzilotti;
3. Cremonese comm. rag. Francesco, ispettore superiore del Tesoro, o, in caso di sua assenza o impedimento, Del Vecchio cav. uff. dott. Giuseppe, capo sezione amministrativo nel Ministero delle finanze, in sostituzione del gr. uff. dott. Grassi;
4. Segre comm. dott. Guido, Regio console generale, capo dell'Ufficio 1° della Direzione generale degli affari economici nel Ministero degli affari esteri, in sostituzione del gr. uff. dott. Ciancarelli;
5. Martignone comm. avv. Giacomo, funzionario della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, in sostituzione di S. E. il marchese De Capitani D'Arzago;
6. Coppola D'Anna comm. dott. Francesco, funzionario della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in sostituzione del gr. uff. prof. Guarneri;
7. Ercoli cav. rag. Arturo, capo ufficio delle gestioni speciali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del comm. dott. Marinelli;
8. Gentile cav. uff. dott. Antonio, ispettore capo del servizio di vigilanza sulle assicurazioni nel Ministero delle corporazioni, in sostituzione del comm. dott. Grà.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

(6585)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1934.
Nomina del nuovo liquidatore della Cassa rurale di Santomato (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto l'articolo unico n. 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che modifica l'art. 22 della legge sopra citata;
Veduta la lettera 10 marzo 1934, n. 2811, di S. E. il prefetto di Pistoia;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santomato (Pistoia) si svolga con maggior speditezza;

Decreta:

In sostituzione dell'attuale Comitato di liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santomato (Pistoia) composta dai signori comm. rag. Alfredo Ferri e Nello Brachi, è nominato liquidatore unico della Cassa medesima il comm. rag. Alfredo Ferri con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1934.
Riconoscimento del Fascio di Monzuno-Vado ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Monzuno-Vado chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuto al Fascio di Monzuno-Vado la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII Registro n. 2 Finanze, foglio n. 386. — GUALTIERI.

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Alfredo Viale di Giovanni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Alfredo Giovanni Santo Viale, nato ad Asti il 3 maggio 1882 da Giovanni e da Teresa Pozzo, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Alfredo Giovanni Santo Viale il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 24 aprile 1934 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Alfredo Giovanni Santo Viale il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6583)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Marina Attrovio di Stefano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Marina Angela Maria Attrovio, nata a Castellazzo Bormida il 5 giugno 1887 da Stefano e da Teresa Caligaris, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Marina Angela Maria Attrovio, il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 24 aprile 1934 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Marina Angela Maria Attrovio il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6584)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2927-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Alessandro fu Giacomo, nato a Trieste il 10 novembre 1867 e residente a Trieste, via Carbonara, 26, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amalia Kovac fu Giacomo, nata il 10 luglio 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1560)

N. 11419-2928-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Alberto fu Antonio, nato a Trieste il 3 giugno 1885 e residente a Trieste, via Giuliani, 9, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Masella di Vincenzo, nata il 10 agosto 1884, moglie;
2. Iolanda di Alberto, nata il 24 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1561)

N. 11419-2929-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Picinich Maria fu Matteo, nata a Lussinpiccolo il 28 settembre 1905 e residente a Trieste, via Stoppani, 3, è restituito nella forma italiana di « Piccini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1562)

N. 11419-2562-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Carlo fu Matteo, nato a Zara il 4 novembre 1875 e residente a Trieste, via Beccherie, 47, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1563)

N. 11419-253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Perhavec fu Giovanni, nato a Sesana, frazione Poverio, il 10 settembre 1877 e residente a Sesana, frazione Poverio, n. 5, è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca di Giovanni, nata il 2 giugno 1909, figlia;
2. Vittorio di Giovanni, nato il 30 agosto 1912, figlio;
3. Francesco di Giovanni, nato l'11 dicembre 1913, figlio;
4. Alberta di Giovanni, nata il 26 maggio 1916, figlia;
5. Albina di Giovanni, nata il 5 aprile 1920, figlia;
6. Antonia di Giovanni, nata il 5 aprile 1920, figlia;
7. Olga di Giovanni, nata il 7 giugno 1924, figlia;
8. Agnese fu Lorenzo, nata il 9 gennaio 1852, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2101)

N. 11419-252.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministe-

riale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Perhavec fu Luca, nato a Corgnale il 20 maggio 1864 e residente a Sesana, n. 167, è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Raffaele di Francesco, nato il 6 settembre 1901, figlio;
2. Vincenzo di Francesco, nato l'8 luglio 1903, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2102)

N. 11419-251.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislavo Perhavec fu Ferdinando, nato a Comeno il 1° agosto 1893 e residente a Sesana, n. 68, è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Semenic in Perhavec di Luca, nata il 5 ottobre 1905, moglie;
2. Stanislavo di Stanislavo, nato il 10 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2103)

N. 11419-250-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kariz fu Biagio, nato a Sesana, frazione Brestovizza, il 1° luglio 1861 e residente a Sesana, frazione Brestovizza n. 14, è restituito nella forma italiana di « Carini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Caterina di Giuseppe, nata il 29 giugno 1896, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2104)

N. 11419-250.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Perhavec fu Giovanni, nato a Sesana, frazione Poverio, il 1° aprile 1897 e residente a Sesana, Brestovizza n. 14, è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Kariz in Perhavec di Giuseppe, nata il 29 giugno 1896, moglie;
2. Vilma di Antonio, nata il 1° giugno 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2105)

N. 11419-249.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Planinsek di Michele, nato a Sesana il 27 luglio 1876 e residente a Sesana n. 34, è restituito nella forma italiana di « Pianini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Cehovin fu Giuseppe, nata l'8 maggio 1879, moglie;
2. Anna di Carlo, nata il 20 agosto 1905, figlia;
3. Giuseppe di Carlo, nato l'11 gennaio 1907, figlio;
4. Mario di Carlo, nato l'8 gennaio 1909, figlio;
5. Stanislao di Carlo, nato l'11 marzo 1911, figlio;
6. Maria di Carlo, nata il 13 agosto 1914, figlia;
7. Michele fu Giuseppe, nato il 7 settembre 1852, padre;
8. Rodolfo di Michele, nato il 14 aprile 1885, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2106)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato alla Camera dei deputati, il 19 maggio 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare.

(6630)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze in data 1° maggio 1934-XII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 65, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927.

(6635)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica di alcuni membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Con R. decreto 19 aprile 1934-XII, registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1934-XII, sono stati riconfermati nella carica di consiglieri di amministrazione delle poste e dei telegrafi i signori:

S. E. il senatore cav. di gr. cr. avv. Roberto De Vito, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Gr. uff. dott. Ettore Cambi, ragioniere generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

(6604)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Mazzolla-Massetana (Volterra).

Con R. decreto 29 marzo 1934, registrato dalla Corte dei conti il 26 aprile successivo, al registro 9, foglio 272, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Mazzolla-Massetana, in comune di Volterra (Pisa).

(6589)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 115.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.725
Inghilterra (Sterlina)	59.95
Francia (Franco)	77.40
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.76
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	49.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.64
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.03
Olanda (Fiorino)	8.05
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162 —
Svezia (Corona)	3.11
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.25
Id. 3,50 % (1902)	81.90
Id. 3 % lordo	62.40
Prestito Redimibile 3,50 %	82.475
Buoni novennali Scadenza 1934	100.975
Id. id. id 1940	105.975
Id. id. id 1941	106.575
Id. id. id 1943	100.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.40

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

			DIFFERENZE con la situazione al 20 Aprile 1934-XII (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . L.		6.839.825.198,84	+	1.304
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	39.545.873,38		—	305
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	109.748,85		+	29
		39.655.622,23	—	276
Riserva totale . . . . . L.		6.879.480.821,17	+	1.028
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		319.138.718,68	—	1.756
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4.191.052.575,18	+	5.250
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		7.980.157,67	+	441
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . L.	1.293.115.563,29		—	383.041
Anticipazioni: su sete e bozzoli . »	81.424,40			—
		1.293.196.987,69	—	383.041
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.387.621.671,67	+	10.947
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito pubbl. interno		—		—
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . . L.	41.946.639,74		—	2.827
altri . . . . »	24.912.744,84		—	14.577
		66.859.384,58	—	17.404
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		161.923.808,90		—
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.161.254.421,21	—	28.087
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	122.700.592,89			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	250.400.250,66			—
Debitori diversi . . . . »	422.507.162,68		—	67.750
		858.093.006,23	—	67.750
Spese . . . . L.		36.719.646,78	+	7.064
L.		18.336.119.304,76		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		30.628.070.563,89	+	633.581
L.		48.964.189.868,65		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		399.020.243,32	—	1.157
TOTALE GENERALE . . . L.		49.363.210.111,97		

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(20234)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

aprile 1934 (XII)

			DIFFERENZE con la situazione al 20 Aprile 1934-XII (migliaia di lire)
PASSIVO.			
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.986.652.600 —	+ 566.887
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		413.046.837,89	+ 122.247
Depositi in conto corrente . . . . »		843.178.987,02	+ 31.257
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . . L.		14.542.878.424,91	+ 720.391
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		101.615.936,41	+ 59.837
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		2.213.116.194,74	— 1.220.544
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente . »		499.617,34	—
» » » » » » » » titoli . »		—	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . L.	137.916.249,55		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	567.643.330,80		— 30.100
		751.559.580,35	— 30.100
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		93.949.551,01	+ 17.108
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—	—
L.		18.336.119.304,76	
Depositanti . . . . »		30.628.070.563,89	+ 633.581
L.		48.964.189.868,65	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		399.020.243,32	— 1.157
TOTALE GENERALE . . . L.		49.363.210.111,97	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 47,30 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 52,67 %

Ragioneria - Il sotto capo servizio: PIERINI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritta e grafica del concorso a cattedre di materie tecniche del tipo industriale (legno e ferro), di disegno, igiene ed esercitazioni pratiche, nei Regi corsi di avviamento professionale.

Le prove scritta e grafica del concorso n. 4, a 40 posti di insegnante di materie tecniche del tipo industriale (legno e ferro), di disegno, igiene ed esercitazioni pratiche nei Regi corsi di avviamento professionale, bandito con decreto Ministeriale 12 febbraio 1934-XII, avranno luogo in Roma, nei giorni seguenti:

8 giugno: prova scritta;
9 giugno: prova grafica.

Con altro decreto Ministeriale saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche dei concorsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 del citato decreto Ministeriale 12 febbraio 1934-XII.

(6621)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 4 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella *C*);
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'assunzione delle donne ai pubblici impieghi;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per titoli, a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.
Dal concorso sono escluse le donne.
I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.
Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 39 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 43.
Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.
Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto siano agenti di ruolo oppure prestino effettivo servizio, da almeno due anni, alla data del presente decreto, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito; ed essere corredate da tutti i documenti prescritti. Dovranno inoltre contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.
I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni dopo il termine predetto, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) titolo di studio indicato nel precedente art. 2;
c) certificato, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;
d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;
e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;
g) foglio di congedo illimitato o foglio matricolare militare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;
h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, con la indicazione della data di iscrizione.
Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo: gli orfani e gli altri congiunti (previsti dalle disposizioni in vigore) dei caduti in guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.
Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.
Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che siano già in servizio di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato.
I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.
I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, non avranno effetto.
Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti più idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Oltre a quelli indicati nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono titoli di preferenza, a parità di ogni altro requisito, nella scelta, tra gli aspiranti alla nomina, l'aver prestato servizio nei corpi militari, esser figlio d'impiegato od agente statale, o trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII.

Il Ministro: ERCOLE.

(6591)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità dei Governi Cecoslovacco e Spagnolo a favore di italiani, per l'anno accademico 1934-1935.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Decreta:

È aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dai Governi Cecoslovacco e Spagnolo, per l'anno accademico 1934-1935, a favore di laureandi o laureati, da non oltre cinque anni, in una Università o Istituto superiore del Regno.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore, rispettivamente, della Cecoslovacchia e della Spagna.

Le borse del Governo Cecoslovacco sono cinque, di 15.000 corone ciascuna, pagabili in dieci rate mensili posticipate, dal 1° ottobre al 31 luglio.

Le borse del Governo Spagnolo sono due di 4000 pesetas ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate, dal 1° ottobre al 31 maggio.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. III), non più tardi del 30 giugno 1934-XII.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà anche essere variata da questo Ministero di accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1° certificato di studio, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di profitto;

2° curriculum degli studi documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° eventuali memorie a stampa o manoscritte in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

7° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3 e 4 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Roma, addì 18 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6623)

MINISTERO DELLE COLONIE

Fissazione dei giorni per le prove scritte agli esami di volontario nella carriera direttiva coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1934-XII, n. 9, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 dello stesso mese, col quale è stato indetto il concorso a 15 posti di volontario nella carriera direttiva coloniale;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso a 15 posti di volontario nella carriera direttiva coloniale, bandito col decreto di cui sopra, avranno luogo a Roma nei giorni 7, 8, 9, 10 ed 11 giugno 1934-XII.

Roma, addì 18 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE BONO.

(6619)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 13 posti di vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il decreto del Ministro per la grazia e giustizia 21 dicembre 1931, con il quale era stato indetto un concorso per esami a 13 posti di vicesegretario in prova nella carriera degli uffici degli affari di culto presso le Procure generali del Re e delle Corti di appello;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, relativo alla sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno, con cui fu, tra l'altro, revocato il suddetto concorso e stabilito che in sua sostituzione sarebbe stato bandito dal Ministero dell'interno altro concorso a termini del citato R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, per lo stesso numero di posti della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile e che a tale concorso avrebbe potuto partecipare unicamente il personale che avrebbe avuto titolo alla ammissione al concorso revocato;

Considerato che non vi è personale avventizio che ai termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, avrebbe avuto titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera di gruppo *A* degli Uffici degli affari di culto;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 8 gennaio 1934, n. 11241;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione di 13 vicesegretari in prova, gruppo *A*, nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e seguenti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso gli impiegati che, alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano, e tuttora appartengono, a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza delle condizioni di limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Per avere titolo a partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente a senso del n. 5 del presente articolo.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

3° certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

4° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

5° diploma originale, o copia autentica, di laurea in giurisprudenza, oppure:

a) della laurea rilasciata dall'Istituto di scienze sociali di Firenze, prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », o della laurea in scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso Istituto posteriormente al predetto riconoscimento;

b) della laurea in scienze politiche;

6° copia dello stato matricolare;

7° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti, successivamente e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzionali stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 5.

Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1. Diritto civile;
2. Diritto costituzionale;
3. Diritto amministrativo;
4. Economia politica e scienza delle finanze;
5. Diritto penale (libro I) e procedura penale;
6. Diritto commerciale;
7. Nozioni di diritto corporativo;
8. Nozioni sull'amministrazione e la contabilità dello Stato;
9. a) legge elettorale politica;

b) legislazione sulla stampa;

c) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue, e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;

d) ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato;

e) attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

f) legge sul contenzioso amministrativo;

g) legge sui conflitti di attribuzione;

h) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

i) leggi sull'ordinamento podestarile e sul nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale;

l) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;

m) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

n) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

o) legislazione sull'O. N. B.;

p) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

q) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

r) nozioni di statistica;

s) nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

t) legge sui lavori pubblici;

u) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

10. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti saranno quattro e cadranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

N.B. — Il presente bando di concorso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1934-XII, n. 105.

(6622)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina dei membri della Commissione per il concorso a sei posti di volontario nella carriera d'ordine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1934-XII, con il quale è stato indetto un concorso a sei posti di volontario nella carriera d'ordine;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 22 gennaio 1934-XII, è costituita come segue:

1. Gr. uff. Luigi Maccotta, Regio console generale di prima classe, presidente;
2. Nob. Guido Roncalli dei conti di Montorio, primo segretario di Legazione di prima classe, membro;
3. Avv. prof. gr. uff. Eugenio Casanova, professore incaricato presso la Facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma, membro;
4. Nob. Carlo Fecia dei conti di Cossato, primo segretario di Legazione di seconda classe, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(6620)

Esami del concorso a sei posti di volontario nella carriera d'ordine bandito con il decreto Ministeriale del 22 gennaio 1934-XII ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a sei posti di volontario nella carriera d'ordine di cui al decreto Ministeriale 22 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 6 febbraio 1934-XII, n. 30, avranno inizio il giorno 4 giugno 1934 alle ore 12 precise in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 4 (angolo viale del Re).

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati: Alberti Felice, Alia Francesco, Attanasio Giuseppe, Bechini Goffredo, Berardi Nicola, Bernardini Bruno, Bonora Giuseppe, Calabresi Enrico, Camisani Clito, Chiavelli Ennio, Cisco Oliviero, Coppola Domenico, D'Errico Luigi, De Francesco Mario, Del Cuore Salvatore, Di Bella Giuseppe, Dini Livio, Felici Aldo, Ferrari Mario, Giordano Salvatore, Imperlino Vincenzo, Longoni Enrico, Maccagno Emilio, Moffa Mario, Moggiani Mario, Muziarelli Luigi, Orabona Gaetano, Parisi Renato, Pepi Simone, Rosetti Silvio, Ruocco Giovanni, Russo Giuseppe, Santoro Nunzio, Sapia Luigi, Siciliano Salvatore, Tedeschi Giuseppe e Zocchi Enrico.

(6634)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.